NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 1

Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato

In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilita'.

Versione in vigore dal 12 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
Estremi	Legge 30 marzo 2001, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-per-gli-istituti-di-patronato-e-di-assistenza-sociale/art-1-finalita-e-natura-giuridica-degli-istituti-di-patronato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it